

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI E PARTI CORRELATE

DI

F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A.

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di Space S.p.A. (oggi F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.) del 15 ottobre 2013 e modificato dal Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. in data 4 giugno 2015, 21 marzo 2017, 27 aprile 2018 e 15 maggio 2018.

1. **ARTICOLO 1**

SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 Il presente regolamento (il “**Regolamento**”), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Space S.p.A. (oggi F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., la “**Società**”) nell’adunanza del 15 ottobre 2013 e successivamente modificato in data 4 giugno 2015, 21 marzo 2017 e 27 aprile 2018, disciplina la composizione, i compiti ed il funzionamento del comitato controllo e rischi e parti correlate della Società (di seguito, il “**Comitato**”), istituito in attuazione delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate istituito presso Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”). Per quanto attiene al ruolo del Comitato nell’ambito del Regolamento “Operazioni con Parti Correlate”, adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (modificata con successiva delibera n. 17389 del 23 giugno 2010) (il “**Regolamento Consob**”), si rinvia alla Procedura per le operazioni con parti correlate, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società (la “**Procedura**”) in attuazione del predetto Regolamento Consob.

2. **ARTICOLO 2**

NOMINA E COMPOSIZIONE

- 2.1 I componenti del Comitato e il suo presidente (il “**Presidente**”) sono nominati e revocati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- 2.2 Il Comitato è composto da tre o quattro amministratori, come di volta in volta deciso dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, tutti dotati dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 147-ter. co. 4, TUF, nonché previsti dal Codice di Autodisciplina, ovvero, in alternativa, non esecutivi e in maggioranza indipendenti, in tal caso, il Presidente è scelto tra gli amministratori indipendenti. Almeno un componente del Comitato possiede un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, la cui valutazione è demandata al Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.
- 2.3 Il Comitato, su proposta del Presidente, nomina un segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti.
- 2.4 Gli amministratori accettano la carica di componenti del Comitato soltanto quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.

- 2.5 Salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, la durata in carica dei componenti del Comitato è equiparata a quella del Consiglio di Amministrazione a cui appartengono i componenti del medesimo.

3. **ARTICOLO 3**

COMPITI

- 3.1 Il Comitato è competente, ai sensi del presente articolo, in tema di (A) controllo e rischi e (B) operazioni con parti correlate.

(A) COMPITI IN MATERIA DI CONTROLLO E RISCHI

- 3.2 Il Comitato ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nelle valutazioni e nelle decisioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.
- 3.3 Il Comitato ha, altresì, il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi a (i) la definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti all'emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando i criteri di compatibilità fra i rischi così identificati ed una sana e corretta gestione della Società coerente con gli obiettivi strategici individuati; (ii) la periodica verifica, con cadenza almeno annuale, dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e al profilo di rischio assunto; (iii) la descrizione, nella relazione sul governo societario, delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, per valutarne l'adeguatezza; (iv) la valutazione, sentito il collegio sindacale, dei risultati esposti nelle relazioni della società di revisione e nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.
- 3.4 Il Comitato, nell'assistere il Consiglio di Amministrazione:
- (a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari e sentiti il revisore legale e il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

- (b) definisce i meccanismi di controllo per verificare il rispetto delle deleghe attribuite e monitorarne periodicamente il funzionamento, segnalando tempestivamente al consiglio di amministrazione eventuali anomalie;
- (c) esprime pareri su specifici aspetti inerenti all'identificazione dei principali rischi aziendali;
- (d) esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- (e) riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- (f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

3.5 Il Comitato ha facoltà di accesso alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, e può avvalersi, a spese della Società, nei limiti del *budget* approvato dal Consiglio di Amministrazione, di consulenti esterni che non si trovino in situazioni che ne compromettono l'indipendenza di giudizio.

(B) COMPITI IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

3.6 Il Comitato ha il compito di effettuare le attività in materia di operazioni con parti correlate previste dalla Procedura, con riferimento a “operazioni di minore rilevanza” ovvero a “operazioni di maggiore rilevanza.”

3.7 Il Comitato ha facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e può avvalersi di consulenti esterni secondo quanto previsto dalla Procedura. Il Comitato si avvale, per l'assolvimento dei propri compiti, dei mezzi e delle strutture aziendali della Società. La Società può mettere a disposizione del Comitato risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti e stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

4. ARTICOLO 4

CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

- 4.1 Il Comitato si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ma almeno semestralmente, ovvero quando ne facciano richiesta il Presidente del Collegio Sindacale o il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 4.2 L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, corredato dalle informazioni necessarie per la discussione, viene inviato da parte del segretario, su indicazione del Presidente, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.
- 4.3 Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente scelto dai presenti.
- 4.4 Alle riunioni del Comitato prende parte il Presidente del Collegio Sindacale (ovvero altro sindaco da lui designato) e possono comunque partecipare anche gli altri sindaci. Il Presidente può di volta in volta invitare alle riunioni del Comitato altri componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, i revisori, i responsabili delle funzioni aziendali della Società e delle società controllate, ovvero altri soggetti la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso.
- 4.5 Le riunioni del Comitato possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi altresì il segretario che redige il verbale.
- 4.6 Le riunioni del Comitato sono verbalizzate. Il Presidente e il segretario sottoscrivono i verbali delle riunioni che vengono conservati a cura del segretario in ordine cronologico.
- 4.7 Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
- 4.8 Le determinazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei componenti in

carica; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

5. ARTICOLO 5

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- 5.1 Il Comitato verifica periodicamente, ma almeno annualmente, l'adeguatezza del presente Regolamento e sottopone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni.